

DOCUMENTO DI INDIRIZZO: VACCINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO: INDICAZIONI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Documento in oggetto elaborato dal Garante per la protezione dei dati personali esamina un aspetto saliente dell'attivazione di punti vaccinali sui luoghi di lavoro che attiene il *trattamento dei dati personali anche relativi alla salute dei lavoratori*; trattamento che dovrà essere attuato, tra le altre, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016 e Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si ricorda la natura *volontaria* dell'adesione all'iniziativa di vaccinazione che deve essere *consapevole* ed *informata* da parte delle lavoratrici e dei lavoratori nel *rispetto della tutela della privacy e della prevenzione di ogni forma di discriminazione degli stessi*.

Raccolta adesioni e prenotazione delle dosi: l'informazione relativa all'adesione volontaria da parte della lavoratrice e del lavoratore deve essere trattata solo dal professionista sanitario opportunamente individuato che potrà valutare preliminarmente specifiche condizioni di salute nel rispetto della Privacy che indirizzino la vaccinazione in contesti sanitari specifici della AUSL di riferimento. Il datore di lavoro dovrà limitarsi sulla base delle indicazioni fornite dal professionista sanitario ad indicare esclusivamente il numero complessivo dei vaccini necessari per la realizzazione dell'iniziativa e dovranno essere adottate specifiche misure tecniche e organizzative affinché i dati citati non entrino nella disponibilità del personale che tratta i dati dei dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro ricorra a strutture sanitarie private ovvero in assenza del medico competente alle strutture territoriali dell'INAIL lo stesso adotterà iniziative per consentire ai dipendenti di rivolgersi direttamente alle suindicate strutture.

Pianificazione delle vaccinazioni: il datore di lavoro attraverso le competenti funzioni interne potrà fornire al professionista sanitario indicazioni e criteri in ordine alle modalità di programmazione delle sedute vaccinali senza però trattare dati personali relativi alle adesioni dei lavoratrici/lavoratori identificati o identificabili. Sarà cura del professionista sanitario elaborare il calendario delle sedute vaccinali.

Somministrazione e registrazione del vaccino: la somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-Cov-2/Covid19. La somministrazione deve essere effettuata all'interno dei locali individuati dal datore di lavoro nel rispetto dei requisiti indicati nelle "Indicazioni ad Interim" con la supervisione dell'autorità sanitaria competente. In ogni caso gli ambienti selezionati per la somministrazione del vaccino dovranno avere caratteristiche tali da evitare per quanto possibile di conoscere da parte di colleghi o di terzi l'identità dei dipendenti che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale.

Giustificazione delle assenze: quando la vaccinazione viene eseguita durante il servizio il tempo necessario alla medesima è equiparato all'orario di lavoro. In tal caso si potrà procedere alla giustificazione dell'assenza con le modalità ordinarie stabilite dai contratti collettivi nazionali applicabili, ovvero mediante rilascio da parte del soggetto che somministra la vaccinazione all'interessato di una attestazione di prestazione sanitaria indicata in termini generici.